

PARTE PRIMA
SCRITTI
SEZIONE I
VOCI ENCICLOPEDICHE

1.

ALESSANDRO ASCHIERI

ERGASTOLO

In *Il Digesto Italiano*. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza. Diritto civile, commerciale, penale, giudiziario, costituzionale, amministrativo, internazionale pubblico e privato, ecclesiastico, militare, marittimo. Compilata da distinti giureconsulti italiani, Direzione speciale del professore Luigi Lucchini, volume X, Utet, Torino, 1895, pp. 516-525.

SOMMARIO: Generalità (n. 1). – 1. L'ergastolo considerato come pena (dal n. 2 al n. 17). – 2. L'ergastolo considerato come stabilimento di pena (dal n. 18 al n. 20).

1. Dal greco *ἔργον*, opera, lavoro, e dal verbo derivato *ἐργάζομαι*, si formò il sostantivo *ἐργαστήριον*, che fu alterato nella lingua latina in *ergastulum*, carcere destinato ai condannati ai lavori forzati. Questa parola passò nella nostra lingua, e serve a designare una delle più gravi pene e il luogo dove essa si sconta.

Prima dell'attuazione del codice penale italiano del 1889 troviamo questa pena nel codice toscano (art. 13 e 15 modificato dal decreto 10 gennaio 1860), nel codice (1819) pel regno delle Due Sicilie (art. 3 e 7) e nel codice criminale (1885) per gli stati estensi (art. 10 e 16) e consisteva nella reclusione perpetua del condannato in un luogo determinato (forte, isola, ecc.) con speciali discipline per il lavoro e per l'ordinamento interno.

Il codice sardo del 1859, che vigea in quasi tutta Italia ad eccezione della Toscana e delle provincie meridionali, alle quali peraltro esso fu esteso con speciali modificazioni introdotte col decreto della luogotenenza di Napoli del 17 febbraio 1861, non aveva una pena di questo nome, la massima pena carceraria essendo i *lavori forzati* che potevano essere inflitti così a vita come a tempo.

Per quanto alcuni penalisti abbiano fatto assegnamento sulla forza intimidatrice del nome dato alla pena e possa ritenersi che certe espressioni come *galera*, *lavori forzati*, *bagno penale*, colle quali si accompagna il ricordo di severissime e persino crudeli discipline carcerarie, siano ancor vive nella immaginazione del popolo, non è soltanto al nome che dobbiamo guardare, ma al contenuto della pena, il quale ci offrirà modo di esaminare i caratteri generali e particolari di essa per poterle assegnare il posto che le spetta nella nostra legislazione penale. Considerato l'ergastolo come pena lo esamineremo anche sotto l'aspetto penitenziario, cioè di uno stabilimento penale ove la pena viene scontata e chiuderemo ciascun paragrafo con alcune notizie statistiche sui condannati a questa pena e sui detenuti ergastolani.

1. *L'ergastolo considerato come pena*

2. Il codice italiano nel libro I, titolo II delle pene, art. 11, enumera le pene stabilite per i delitti, e tra esse, per prima, quella dell'ergastolo.

Il posto che il codice assegna a questa

pena, ponendola al sommo grado della così detta scala penale, ne determina a primo tratto l'importanza.

Essa è il surrogato della *pena di morte*, tolta colla nuova legislazione dal novero delle pene, dopo che da tempo era stata abolita di fatto, e come tale presenta caratteri di una eccezionale gravità.

È stato giustamente osservato che le maggiori difficoltà per la compilazione di un codice si incontrano nel fissare le norme regolatrici della penalità. Il titolo delle pene è il caposaldo della legislazione penale codificata, e il maggiore studio del legislatore deve essere posto nel risolvere i numerosi problemi che presenta la determinazione delle pene in rapporto alle specie dei reati.

Non è qui il luogo di ricordare la storia delle varie pene, dalle più barbare e feroci, quali la *sacratio capitis* e la *damnatio ad bestias*, a quelle più miti del così detto sistema graduale progressivo irlandese; né di esporre i principi ai quali si sono informati nel tempo i vari sistemi penali, secondo le idee prevalenti dell'epoca.

Pel nostro assunto basta osservare che la storia della penalità, quanto alle specie della pena, presenta una sempre maggiore semplificazione, con una tendenza spiccata a raggiungere il vagheggiato ideale della pena unica, e quanto alle finalità della pena, che, essendo essa un fatto giuridico in opposizione al fatto antiggiuridico del reato, deve proporsi un doppio obbiettivo: la repressione delle azioni antilegali e la correzione del delinquente.

La tendenza a introdurre nei codici la pena unica si è sempre più manifestata col predominio delle pene carcerarie che sono ormai riconosciute come le pene normali per i delitti. La fonte della lesione del diritto essendo le facoltà dell'uomo, la pena deve limitare l'attività umana individuale, e la privazione della libertà è appunto la pena per eccellenza delle società civili.

3. L'ergastolo è la forma più grave della

pena carceraria, consistendo, secondo la legislazione italiana, nella carcerazione perpetua del reo in uno speciale stabilimento. La *perpetuità* è il carattere fondamentale di questa pena. Se uno degli intenti della pena è quello di mettere il delinquente nella impossibilità di ricadere, è certo che questa non può essere raggiunta in modo assoluto – a parte la pena di morte – che colla privazione perpetua della libertà. Ma non è l'impossibilità fisica quella che meglio risponde agli scopi della scienza, la quale deve bensì proporsi come fine di correzione del reo la impossibilità di una ricaduta, ma nell'ordine morale e non nell'ordine fisico.

Non altrimenti del chirurgo che recide il membro malato sol quando la cura del male è riuscita infruttuosa, nel dubbio che questo si propaghi a tutto il corpo, il legislatore non deve sottrarre il delinquente per sempre dal contatto sociale se non quando la sua condotta dimostri la incorreggibilità nel mal fare.

In linea di stretto rigore scientifico quindi, le pene perpetue, come quelle che ammettono *a priori* la incorreggibilità del reo, e sono irremissibili, non rispondono ad uno dei due obbiettivi che abbiamo superiormente indicati, e sono contrarie al principio della uguaglianza nella espiazione, riuscendo necessariamente ineguali per le differenti età dei condannati ai quali vengono applicate.

Un sistema repressivo razionale dovrebbe bandire la perpetuità della pena.

Ciò non ostante le pene perpetue si trovano scritte in tutti i codici¹, il che per lo

¹ Codice francese (1810), art. 7, lavori forzati e deportazione; codice belga (1867), art. 7, lavori forzati e detenzione; codice germanico (1871), § 14, reclusione; codice olandese (1886), articolo 9, prigionie; codice svedese (1864), §§ 1 e 5, lavori forzati; codice austriaco (1852), § 17, carcere; codice ungherese (1878), art. 20 e 22, casa di forza; codice spagnuolo (1870), art. 26, catena

meno dimostra quanto si sia ancora lontani dal sistema vagheggiato da alcuni della pena indeterminata per la durata². In Francia la perpetuità della pena era stata abolita dal codice penale del 25 settembre 1791, il cui art. 8 era così concepito: «La peine des fers ne pourra en aucun cas être perpétuelle», ma il codice del 1810 la ristabilì, essendo parsa soverchia la distanza fra la pena di morte e 20 anni di lavori forzati, massimo della pena detentiva.

Ed in generale può dirsi che sono mantenute tuttora le pene perpetue nei codici anche per una considerazione di proporzionalità delle pene fra loro, acciocché non vi sia troppo grande distanza fra le pene carcerarie e quella di morte per le legislazioni che conservano ancora questa pena, e perché vi sia una pena adeguata sostituita a quella capitale, per i codici che hanno cancellata quest'ultima.

Del resto, coloro che giustificano il

perpetua, reclusione perpetua, relegazione perpetua; codice danese (1866), lavori forzati in casa di forza; codice di Zurigo (1870), casa di forza; codice del Canton Ticino (1873), reclusione; codice di Basilea (1872 e 1873), casa di forza; codice di Friburgo (1874), reclusione nella casa di forza; codice di Soletta (1874), casa di forza; codice di Ginevra (1874), reclusione; codice di S. Marino (1865), lavori pubblici e prigionia; Codice di New-York (1882), prigionia; progetto di codice austriaco (1874), ergastolo a vita; progetto austriaco (1881), casa di forza e prigionia di stato; progetto spagnolo (1884), reclusione perpetua, relegazione perpetua; progetto inglese (1880), *penal servitude, imprisonment with hard labour, without hard labour*.

² A. Van Hamel, *Latitude laissée au juge par la loi pour déterminer la peine* (*Bull. de la Société des prisons*, 1887, p. 485); E. Kraepelin, *Die Abschaffung der Strafmasses*, Stuttgart 1880; Prudhomme, *La questione delle pene indeterminate al Congresso dell'Unione internazionale di diritto penale in Parigi* (*Rivista Penale*, vol. XXXVIII, pag. 264).

mantenimento delle pene perpetue osservano che in fatto la perpetuità, per quanto scritta nel codice, può essere cancellata dal diritto di grazia, il quale lascia al condannato la speranza di rientrare nel seno della società, subordinandola alla sua buona condotta³. Anzi, non mancano esempi di legislazioni che sanciscono per diritto la liberazione del condannato a pena perpetua dopo un certo lasso di tempo, a meno che per cattiva condotta egli non se ne sia reso indegno⁴.

Per i codici, i quali hanno abolito la pena di morte, la perpetuità di quella che la surroga è quasi necessaria. «A mantenere vigorosa la tutela dell'ordine pubblico, così si legge nella Relazione della Camera sull'ultimo progetto del cod. ital.⁵, e a colmare il vuoto che si farebbe con l'abolizione della pena di morte, è necessario porre a capo della scala punitiva una sanzione, che, senza troncane l'esistenza del condannato, gli infligga una tremenda espiazione e valga ad assicurare per sempre la società da nuovi attentati per parte di chi si mostrò indegno del civile consorzio». E infatti quasi nessuna discussione vi fu intorno ai progetti del codice penale sulla pena da sostituirsi a quella di morte, venendo quasi unanimemente accettata la pena dell'*ergastolo* e la perpetuità di essa⁶.

³ A. Bertauld, *Cours de code pénal et leçons de législation criminelle*, 4^e édict., Paris 1873.

⁴ Il codice penale spagnolo contiene questa disposizione: «Art. 29. Los condenados á las penas de cadena, reclusión, y relegación perpetuas y á la de estranamiento perpetuo, serán indultados á los 30 anos de cumplimiento de la condena, á no ser que por su conducta ó por otras circunstancias graves no fuesen dignos de indulto á juicio del Gobierno».

⁵ Relazione Villa: *Atti parlamentari*, Legisl. XVI, 2^a Sessione, 1887 88, Stamp. 28-A, pag. 71.

⁶ Soltanto nel progetto Vigliani (1874), all'art. 15, era proposta la *deportazione* come pena sussidiaria dell'*ergastolo*.

«E veramente – si osserva nella Relazione senatoriale (Pessina) sul progetto del codice penale ital.⁷ – la pena sostituita è intrinsecamente atta a rassicurare le coscienze, perché avrà sulle moltitudini una efficacia intimidatrice anche maggiore della pena di morte, ove si consideri che con l'estremo supplizio sparisce il delinquente e dopo pochi anni ne è sperduta la memoria, quando per l'opposto la sofferenza che massima perdura nella pena perpetua, accompagnando tutta la vita ulteriore del delinquente, è esempio che rimane nella coscienza di tutti indelebilmente scolpito». E il Mancini osservava nella sua Relazione colla quale presentò al Parlamento il suo progetto del codice penale (1876) «che per la pena dell'ergastolo il condannato viene separato per sempre, senza bisogno né di patiboli né di carnefici, dalla società che egli offese, e la società rimane garantita per sempre da ogni pericolo da parte dei grandi scellerati»⁸.

L'art. 12 del codice penale italiano, dopo sancita la perpetuità della pena, fissa altri caratteri propri di essa, prescrivendo che sia scontata in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione cellulare continua con l'obbligo del lavoro, essendo ammesso negli anni successivi al lavoro insieme con altri condannati con l'obbligo del silenzio.

Quanto agli stabilimenti nei quali si sconta la pena dell'ergastolo, diremo particolarmente in appresso. Qui ci limiteremo ad osservare che fu discussa, in seno della Commissione senatoria nominata per lo studio del progetto, la questione della loro ubicazione, e taluni commissari proposero che fossero situati nel recinto delle isole,

per meglio garantirsi dalla fuga dei condannati ed assicurare la società della perpetua eliminazione dei più pericolosi malfattori. La Commissione fu d'avviso però di lasciare al Governo libertà di scelta, solo raccomandandogli con apposito ordine del giorno di collocare gli stabilimenti destinati per lo sconto della pena dell'ergastolo dove esso stimerà più conveniente ad assicurare la severa custodia dei condannati⁹.

4. Quanto al modo di esecuzione di questa gravissima pena occorre premettere alcune considerazioni sul regime carcerario, senza invadere la voce **Penitenziari (Sistemi)**.

Le pene privative della libertà debbono essere, come si è visto, anche riformatrici, e in questo difficile compito si riassume tutto il problema penitenziario¹⁰.

Le pene barbare e crudeli dei tempi passati hanno ceduto il posto a pene più miti e più rispondenti alla dignità umana, la quale non deve essere disconosciuta nemmeno nella personalità del delinquente e al carcere Mamertino, o pozzo Tulliano, alle Latonie di Siracusa l'età moderna contrappone il carcere cellulare, le cui prime origini risalgono al 1677, nel quale anno l'abate Franci istituì in Firenze il primo reclusorio.

Il sistema cellulare applicato nella sua integrità, cioè colla segregazione diurna e notturna (*sistema filadelfiano*), non è forse meno severo di altre pene non più segnate nelle legislazioni moderne. Il carcere cellulare a segregazione continua fu definito dal Moreau le *tombeau moral des détenus* ed anche a Filadelfia, dalla quale città prese il nome,

⁹ Senato del Regno, *Atti interni*, Sess. 1887-88, Stamp. n. 96, pag. 26 e 27.

¹⁰ *Parum est coercere improbos nisi probos efficias disciplina*. Così sta scritto in una lapide sovrapposta alla porta d'ingresso del carcere di S. Michele a Roma, fondato da papa Clemente XI nel 1703 e che è uno dei primissimi esempi di carcere a sistema cellulare.

⁷ Senato del regno, *Atti interni*, Sess. 1887-88, Stamp. n. 96, pag. 26.

⁸ Progetto del codice penale del Regno d'Italia (Mancini), Roma, Stamperia Reale, 1877, pag. 94.

non è applicato in modo assoluto e vi si sostituì un regime penitenziario temperato.

La segregazione durante la notte soltanto col lavoro in comune e l'obbligo del silenzio durante il giorno costituisce il *sistema auburniano* dal nome (Auburn) di un carcere di New-York meglio organizzato. Ma anche questo sistema, che presenta indubbiamente notevoli vantaggi sul precedente, non è scevro di inconvenienti, essendo difficile far rispettare la legge del silenzio¹¹, impossibile impedire l'uso di un linguaggio convenzionale.

Il sistema misto, vagheggiato dal Mancini fin dal 1842, ebbe, per opera del Crofton, in Irlanda la sua prima attuazione, e prese appunto il nome di sistema graduale progressivo irlandese. I periodi in cui si divide, che costituiscono altrettanti stadi della vita carceraria, sono: 1° la carcerazione con segregazione cellulare continua; 2° la vita in comune con obbligo del silenzio; 3° la restrizione della libertà temperata da meno severe prescrizioni disciplinari (stabilimenti industriali, agricoli e intermedi); 4° la liberazione condizionale.

5. Il legislatore italiano ha accettato quest'ultimo sistema, del quale si incontrano appunto le prime tracce nel codice, ove si parla della pena dell'ergastolo. La quale conta due periodi: il primo di segregazione cellulare continua con l'obbligo del lavoro per 7 anni; il secondo di segregazione cellulare soltanto notturna.

Se, quanto alla durata di questa pena, si volle da tutti concordemente la perpetuità, con pari accordo non si volle che questa perpetuità fosse estesa ai patimenti. Non vi è fibra d'uomo, per quanto vigorosa e robusta, che possa resistere per molti anni alla segregazione la più assoluta, e fu giusta-

mente osservato che, mantenendo per tutto il tempo della sua durata il regime di massimo rigore adottato per il primo periodo di esecuzione, si sarebbe fatta rivivere la pena di morte sotto una forma più crudele, atteso il prolungamento delle sofferenze.

Già nel codice toscano, il quale, come si è osservato, portava scritta la pena dell'ergastolo, era stabilito che il condannato rimanesse in segregazione cellulare per il corso dei primi vent'anni, e questo periodo veniva ancora ridotto per coloro che raggiungevano i settanta anni, i quali senz'altro potevano godere della mitigazione (art. 15).

Nel progetto Vigliani (art. 13, § 2) il passaggio dal primo al secondo periodo si effettuava dopo 10 anni, purché il condannato avesse dato prove di emendamento, e nei progetti Mancini (art. 12, § 2), Zanardelli, 1883 (art. 11, capoverso) e Savelli (art. 13, capoverso), era ammessa la possibilità di ridurre il primo periodo a una minor durata per la buona condotta del condannato, o qualora il suo stato fisico rendesse insopportabile la segregazione continua.

Ma questa mitigazione della pena, essendo subordinata o alla condotta del condannato o a ragioni di salute, non infirmava il principio della segregazione cellulare continua, che, insieme con la perpetuità, veniva così a costituire il secondo dei caratteri fondamentali della pena.

Il testo adottato dal codice non solo riduce il periodo di segregazione cellulare continua a 7 anni, ma stabilisce che il passaggio dal 1° al 2° periodo avvenga *ope legis*, togliendo tutte le incertezze che vi sarebbero state se questo passaggio avesse dovuto essere subordinato ad un giudizio, spesso fallibile, quasi sempre incompetente, dell'autorità carceraria.

In seno della Commissione senatoria, insieme a proposte che tendevano, se non a inasprire, certamente a rendere sempre più temuta la pena, furono presentate altre anche più favorevoli al condannato di quelle

¹¹ Nel carcere di Coldbathfields, per attestazione di lord John Russel, furono inflitti in un mese più di mille castighi corporali per inosservanza del silenzio.

accolte nel testo definitivo, volendo alcuni ridurre il periodo della segregazione cellulare continua a soli 5 anni, proponendo altri la liberazione del condannato dopo 20 anni di buona condotta.

«Ma, si legge nella Relazione, in generale tutti questi emendamenti nel senso di mitigazione parvero pericolosi, perché essi toglierebbero alla pena dell'ergastolo la nota del massimo rigore»¹².

6. Il periodo della segregazione cellulare continua fissato per legge a 7 anni può in fatto prolungarsi ad un maggior tempo non solo in seguito a disposizione d'ordine disciplinare, ma per prescrizione legislativa.

Il legislatore fu indotto ad abbandonare il sistema della segregazione cellulare continua e perpetua anche in considerazione della proporzionalità della pena nei diversi casi di concorso di reati e di pene e della recidiva dei condannati all'ergastolo.

Rimandiamo il lettore alla voce **Concorso di reati e di pene** per l'esposizione teorico-pratica della materia e per l'esame delle diverse ipotesi che si presentano e delle soluzioni che si sono date nei codici secondo la teoria in essi prevalente. Qui accenneremo soltanto che, per l'art. 67 del codice, dovendosi far luogo all'applicazione di più pene di ergastolo si applica questa pena con aumento, da uno a cinque anni, della segregazione cellulare continua, la quale pertanto può variare da 8 a 12 anni, e che concorrendo nell'ergastolo un'altra pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, si applica la prima con aumento della segregazione cellulare da uno a tre anni.

Quanto alla recidiva, l'art. 84 del codice dispone che il condannato all'ergastolo, il quale commette un altro delitto, soggiace ad un nuovo periodo di segregazione cellulare

continua da sei mesi a cinque anni se il nuovo delitto importi la reclusione e la detenzione per un tempo superiore ad un anno, e ad un nuovo periodo non inferiore a otto anni e che può estendersi a tutta la vita se il delitto importi l'ergastolo¹³.

7. Tanto nel periodo della segregazione cellulare continua, quanto in quella della segregazione soltanto notturna il condannato è obbligato al lavoro. La pena, come si è veduto, prende nome appunto dal lavoro, il quale ha una duplice funzione: moralizzare il condannato e rendergli meno penosa l'esistenza. I lavori però crudeli e spesso infruttuosi che erano imposti ai condannati nei tempi passati, oggi sono sostituiti da lavori più geniali rispondenti alla capacità e alle attitudini del condannato ed economicamente proficui.

Sull'ordinamento del lavoro e sulle questioni che vi hanno attinenza, rimandiamo il lettore alla voce **Carcere**.

8. Le condanne penali hanno speciali effetti d'indole penale e civile. Di questi si discorre ampiamente sotto la voce **Condanna penale**, la quale potrà essere consultata utilmente da chi voglia approfondire questo tema. Ci limiteremo pertanto ad esporre gli effetti che seguono la condanna all'ergastolo, alcuni comuni con altre condanne, altri propri soltanto di quest'ultima.

La pena dell'ergastolo si accompagna con una specie di nota d'infamia che viene inflitta colla affissione della sentenza di condanna nel Comune dove è stata pronunciata, in quello dove fu commesso il delitto e in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza (art. 43 c.p.). Alla notorietà del delitto, tanto più diffusa quanto più grave è il fatto, è giusto risponda una speciale sanzione che renda nota la esemplare riparazione. La pubblicità, nota il Becca-

¹² Senato del Regno, *Atti interni*, Sess. 1887-88, Stamp. n. 96, pag. 27.

¹³ Così disponeva anche l'art. 78 del cod. pen. toscano.

ria¹⁴, è uno dei caratteri essenziali della pena perché questa non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino. Se la pubblicità, che un tempo veniva data nell'affissione e proclamazione della maggior parte delle sentenze di condanna, oggi non è più necessaria, e bene sia rimasta obbligatoria per la condanna all'ergastolo e facoltativa per le sentenze di condanna a taluni delitti (art. 185, 186, 296 e 399 c.p.).

La pena dell'ergastolo porta anzitutto per conseguenza la sottoposizione del condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 31 c.p.). Questa disposizione non ha bisogno di alcun commento essendo ovvio che la perpetuità stessa della pena non potrebbe consentire l'esercizio di un qualsiasi pubblico ufficio.

Essa inoltre ha per effetto: 1° la interdizione legale del condannato; 2° la perdita della patria potestà e dell'autorità materiale; 3° la incapacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna (art. 33 cod. pen.).

Evidentemente il condannato all'ergastolo si trova nella incapacità di amministrare i propri beni, ed è quindi interesse particolare della famiglia e generale della società che sia giuridicamente provveduto a questa incapacità. La interdizione legale può dirsi quindi che abbia la stessa ragion d'essere della interdizione stabilita dal codice civile (art. 324) per la persona inferma di mente, e perciò incapace di attendere ai propri interessi. L'art. 33 del c.p. richiama, infatti, le disposizioni della legge civile sugli interdetti, ma con frase, a dir vero, poco felice e meno precisa, limita l'applicazione di quelle disposizioni all'*amministrazione dei beni*, quasi che la detta incapacità più non sussistesse per tutti gli atti riguardanti la libera disponibilità dei beni stessi.

La ragione di questa limitazione, la quale del resto non era indicata nel progetto e fu introdotta dalla Commissione senatoriale, deve ricercarsi nell'aver il legislatore provveduto collo stesso art. 33 agli effetti penali tanto della condanna all'ergastolo quanto di quella alla reclusione per più di cinque anni. Avendo voluto restringere per quest'ultima gli effetti della interdizione agli interessi esclusivamente patrimoniali, dopo avere, in un periodo in cui si discorre delle due pene congiuntamente, fissato il principio generale della interdizione legale, il legislatore ha dovuto immediatamente soggiungere che essa era però limitata (per l'amministrazione dei beni) e in un capoverso in cui si parla esclusivamente della condanna all'ergastolo ha dovuto dichiarare (cosa che sarebbe stata superflua dopo l'enunciazione del principio generale della interdizione) che questa porta per conseguenza la privazione della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare. Ma, a parte questa imperfezione di forma, la quale potrà soltanto dar luogo a contestazioni giudiziarie, del resto facilmente risolvibili, il pensiero del legislatore è, quanto agli effetti della condanna alla pena dell'ergastolo dei quali dobbiamo soltanto occuparci, chiaro e incontrovertibile.

9. Tralasciamo di discorrere della sanzione riguardante la perdita della patria potestà e dell'autorità maritale della quale non può essere dubbia la opportunità e la giustizia, e fermiamoci un istante, per la sua eccezionale gravità, a considerare la incapacità di testare e la nullità del testamento fatto anteriormente alla condanna.

La Commissione nominata dal ministro De Falco il 12 gennaio 1866 coll'incarico di compilare un progetto di codice penale fu quasi unanime nel negare che la interdizione che segue come effetto della condanna, debba privare il condannato anche della facoltà di testare.

¹⁴ *Dei delitti e delle pene*, ed. 2^a (Monaco 1761), pag. 112.

Il Pisanelli confortava la sua opinione con queste considerazioni: «Non è conveniente invocare un caso cotanto raro (possibilità che il reo si valga della facoltà di testare per far male), per andare contro ad un diritto che può essere anche un modo di legittima soddisfazione dei doveri verso la persona danneggiata... il testamento è un atto solenne che richiama la mente alla morte, e non è frequente che uno se ne valga per far male, oltre di ché provvedono le leggi civili, assicurando la porzione legittima ai congiunti verso i quali è da credere che il condannato conservi e senta anzi più vivo l'affetto in seguito alla patita separazione».

Queste belle parole, come osserva giustamente il Berenini¹⁵, hanno un difetto capitale, quello di essere più informate al sentimento che alla ragione giuridica. L'infermità morale che dimostra il reo di un delitto punito colla massima delle pene non è meno grave della infermità intellettuale che toglie all'interdetto per questo motivo la facoltà di disporre *mortis causa* del suo patrimonio. La società con una terribile sanzione allontana per sempre dal suo seno chi si è reso indegno di appartenervi, ed è giusto che essa non gli riconosca diritti dei quali egli potrebbe anche fare abuso invocando l'appoggio della legge.

Il principio della incapacità di testare era del resto accolto fino nell'antica legislazione romana¹⁶ e, ad eccezione del progetto compilato dalla prima Commissione del 1866 e del progetto della Commissione del 1876, fu accolto da tutte le altre Commissioni e in tutti gli altri progetti.

10. Senonché la privazione della facoltà di testare si è voluta portare all'ultima con-

seguenza dichiarando nullo il testamento fatto anche prima della condanna.

È naturale che tale questione dovesse dividere le opinioni più assai di quella riguardante la incapacità di testare. Sancivano soltanto quest'ultima, e non la nullità del testamento anteriore alla condanna, il progetto Vigliani (1874), il progetto Zanardelli (1883), il progetto Tajani (1886); accoglievano anche quest'ultima invalidità la Commissione del 1868-70, il progetto Mancini (1876), il progetto Savelli (1883), il progetto della Commissione senatoria (1888).

Nella Relazione (Villa) presentata alla Camera nel 1888 si proponeva una soluzione tutta nuova della importante questione. Basandosi sul principio che la incapacità di testare è desunta da cause d'indole morale, le quali sussistono, perché accertate, dal momento della consumazione del reato, si veniva alla conseguenza logica che dovevasi dichiarare nullo il testamento fatto prima della condanna ma dopo la perpetrazione del delitto¹⁷.

Coloro che stanno per la invalidità del testamento fatto prima del delitto si appoggiano su principii di diritto civile, ed osservano che, sebbene il testamento sia di diritto naturale, pure la società può sempre privarne colui che è convinto autore dei più gravi misfatti; che il danno che potrebbe derivare ai terzi per la eventuale perdita di liberalità che per il testamento fossero state loro devolute, non è nemmeno risarcibile non essendo fondato su di un diritto ma su una speranza di diritto e che infine, essendo il testamento, quale atto di ultima volontà, revocabile fino alla morte del testatore, deve ritenersi conseguenza diretta della incapacità di testare la invalidità del testamento fatto prima del delitto, perché se così non

¹⁵ Berenini, *Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali*, nel *Completo Trattato teorico e pratico di diritto penale* edito dal Valardi, Milano 1888, vol. I, p. II, pag. 368.

¹⁶ Legge 8, §§ 1, 2, 4, D., *qui testamenta facere possunt*.

¹⁷ Vedasi Relazione alla Camera (*Atti parlam.*, Legisl. XVI, Sess. II, 1887-88, Stamp. n. 28-A, pag. 91).

fosse, questo, benché non atto di ultima volontà, avrebbe valore di testamento.

Quest'ultima considerazione ha indubbiamente, dal lato strettamente giuridico, un grande valore nella soluzione della questione, nel senso favorevole alla nullità del testamento fatto anteriormente alla condanna, ma d'altro canto non possiamo non riconoscere che, essendo l'incapacità di testare fondata su cause morali, bisognerebbe, a rigor di logica, dimostrare la sussistenza di queste cause al momento della redazione dell'atto solenne, perché razionalmente si potesse concludere per la sua invalidità. Ciò porterebbe però a fare un esame di ogni singolo caso, anziché a fissare un principio generale valevole per tutti, e facilmente darebbe luogo a soluzioni arbitrarie della questione tanto più forse lontane dalla giustizia quanto più sarebbero rilevanti gli interessi patrimoniali regolati dall'atto. Noi quindi piuttosto giustifichiamo la rigorosa sanzione introdotta nel codice penale, basandola sul principio di una indegnità morale che colpisce il condannato e che come ne annienta la civile esistenza sottraendolo per sempre dalla società, cancella di lui ogni suo atto suscettivo ancora di effetti nell'avvenire.

11. Accenniamo brevemente, perché ne fu fatto oggetto di discussione in seno di una Commissione istituita per l'esame di uno dei progetti del codice penale¹⁸, alla questione dell'apertura immediata della successione del condannato all'ergastolo. L'origine di questa discussione vuolsi ricercare nel diritto di rappresentazione che era stato introdotto nell'art. 45 del progetto De Falco per l'amministrazione dei beni dell'ergastolano, il che diede luogo all'altra questione più generale dell'apertura della successione in considerazione che il condannato all'ergastolo, al quale venivano tolti tutti i diritti di famiglia e patrimoniali, poteva considerarsi

un uomo civilmente morto.

In quella occasione però fu osservato che né il semplice diritto di rappresentazione né l'apertura della successione erano da accogliersi nella nostra legislazione per i gravi inconvenienti ai quali avrebbe potuto dar luogo la rappresentazione di un uomo vivo, che poteva, per effetto di grazia, essere riammesso nella società e creare nuovi rapporti di famiglia che avrebbero potuto turbare l'assetto dato al suo stato patrimoniale al momento della condanna. La questione cadde così, né fu più riproposta.

12. Considerati i caratteri peculiari della pena e gli effetti ai quali dà luogo resta, a svolgimento della prima parte di questa trattazione, che diciamo, sempre brevemente, dei casi di condono e di commutazione della pena dell'ergastolo per decreto di indulto o di grazia.

Per la parte generale della teorica della estinzione delle condanne penali in dipendenza di indulto o di grazia, rimandiamo alla voce **Condanna penale**.

Quanto a ciò che riguarda esclusivamente la pena dell'ergastolo, osserviamo che essa non poteva essere esclusa da questo beneficio senza sconvolgere tutti i principi sui quali si appoggia quest'alta prerogativa del Capo dello Stato, la quale per quanto giuridicamente discutibile è politicamente accettabile e in molti casi può ricondurre a quella equazione fra pena e delitto dalla quale può avere allontanato una troppo rigorosa applicazione delle norme assolute della legge.

Nel caso poi della condanna all'ergastolo la possibilità della grazia sovrana toglie quella contraria prevenzione che alcuni dimostrano per il carattere di perpetuità che le è proprio, essendoché per essa questa perpetuità che è scritta nella legge può in fatto essere cancellata¹⁹.

¹⁸ Commissione senatoria (1873).

¹⁹ Nella Commissione senatoria vi fu all'op-

Dispone a questo proposito il codice che l'indulto o la grazia fa cessare l'interdizione legale del condannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'art. 33 (cioè la privazione della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare e la nullità del testamento anteriore alla condanna), sempreché queste incapacità non siano per legge congiunte alla pena sostituita²⁰. Sarebbe infatti contraddittorio che, cancellata una pena, sussistessero gli effetti propri di questa pena.

Ma però non cessano né la interdizione dai pubblici uffici, né la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, né la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, salvo che nello stesso decreto di indulto o di una grazia non sia diversamente stabilito.

Il codice in questa parte rimane fedele alle tradizioni legislative del nostro paese²¹.

A tutela della società che può temere dei facili trascorsi ai quali può abbandonarsi chi dallo stato di detenzione passa senz'altro a quello di libertà, l'art. 90 del c.p. di-

posto chi propose che senza ledere la prerogativa del diritto di grazia si cercasse di prevenire che una soverchia indulgenza facesse dubitare della seria ed effettiva perpetuità della pena e, all'uopo, esternò il voto che il Senato, con un suo ordine del giorno, vincolasse il Governo per l'avvenire a studiare i modi pei quali, circondato di precauzioni, si manifesti relativamente ad essa il diritto di grazia. La Commissione non accolse questo voto.

²⁰ Art. 87 cod. pen. it.

²¹ Simile disposizione trovasi scritta nel codice sardo del 1859 (art. 135 e 136), nel progetto del 1868 (art. 84, §§ 1 e 2), nel progetto del 1870 (art. 88, §§ 1, 2 e 3), nel progetto Vigliani (art. 105 e 106), nel progetto senatorio (art. 104 e 105), nel progetto della Commissione del 1876 (art. 102 e 103), nel progetto Mancini (art. 109 e 110), nel progetto approvato dalla Camera nel 1877 (art. 91), nei progetti Zanardelli e Savelli del 1883 (art. 84).

sponde che il condannato all'ergastolo, che gode di un condono o della commutazione, è sottoposto per tre anni alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza.

13. A questo punto, per analogia di materia, ricordiamo la disposizione del codice penale²² per la quale alla pena dell'ergastolo si sostituisce quella della reclusione per trent'anni se a favore del colpevole concorrono circostanze attenuanti. Si tratta di sostituzione di pena che avviene *ope legis*, e non di *commutazione* di pena per atto del capo dello Stato. Ma in effetto il condannato nell'un caso e nell'altro deve scontare una pena diversa dall'ergastolo e non saremo quindi tacciati di incongruenza se ravviciniamo i due casi l'uno all'altro.

Fu argomento di dubbi e di obiezioni, come ricorda la Relazione ministeriale, l'accoglimento della disposizione che concede una mitigazione della pena in causa delle circostanze attenuanti generiche, oltre quella che può aver luogo per applicazione di circostanze specifiche e determinate. Nell'ordinamento penale accolto dal codice, che lascia una certa latitudine al giudice, pareva superflua l'ammissione di queste circostanze attenuanti generiche, delle quali tanto abuso vien fatto, e più conveniente seguire il sistema del codice olandese che tace su questa materia, o del codice germanico che caso per caso indica l'efficacia delle attenuanti. Si finì peraltro per mantenere la disposizione generale quale era sancita anche nei precedenti progetti, per non innovare soverchiamente alla pratica ormai invalsa, e nella fiducia, d'altra parte che il nuovo sistema di graduazione penale non avrebbe consentito eccessive mitigazioni di pena.

Rispetto alla pena dell'ergastolo, la concessione delle circostanze attenuanti generiche porta all'applicazione della reclusione

²² Art. 59 cod. pen. it.

per 30 anni, cioè ad una pena che supera di 6 anni il limite massimo per essa fissato dal codice, e che quindi è eccezionalmente grave. Il legislatore patrio inoltre provvede perché l'applicazione di questa pena fosse circondata da tali cautele da non ammettere ulteriori mitigazioni per effetto di applicazione di altre disposizioni del codice, e da rassicurare sulla innocuità del condannato liberato per avere scontato la pena.

È una cautela della prima specie quella di cui tratta l'art. 16 del cod. pen., pel quale il condannato alla reclusione per 30 anni, nel caso preveduto dall'articolo 59, è escluso dal beneficio della liberazione condizionale; è una cautela della seconda specie quella contenuta nell'art. 32 che stabilisce, analogamente a quanto è disposto per il condannato all'ergastolo al quale è stata commutata o condonata la pena, che il condannato alla reclusione per 30 anni sostituita all'ergastolo nel caso preveduto nell'art. 59, è sottoposto per 10 anni alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

14. È qui il luogo di accennare alla questione della prescrittibilità della condanna alla pena dell'ergastolo.

Il progetto ammetteva la prescrizione entro trent'anni dalla sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo, ma i progetti della Sottocommissione e della Commissione di revisione la esclusero, né fu accolta nel testo definitivo del codice.

Il codice sardo del 1859 dichiarava prescrittibili le sentenze di condanna alla pena di morte o dei lavori forzati a vita entro 30 anni (art. 137), il codice toscano all'opposto (art. 95) ricusava esplicitamente la prescrizione per qualsiasi condanna.

Il progetto del 1868 esclude le pene perpetue dalla prescrizione (art. 85) e così quello del 1870 (art. 89).

All'incontrario l'ammisero: il progetto Vigliani, 1874 (art. 107), quello senatorio (art. 106), quello della Commissione del 1876 (art. 104), il progetto Mancini (artico-

lo 111), quello approvato dalla Camera nel 1877 (articolo 93), quelli Zanardelli e Savelli del 1883 (art. 86) e quello Tajani del 1886 (art. 101).

Queste differenze nelle legislazioni ora abolite, e nei progetti precursori dell'attuale codice dimostrano che le controversie sulla prescrittibilità delle condanne non possono dirsi totalmente sopite. Sono note le ragioni addotte *hinc et inde* a sostegno delle due tesi, né qui è il caso di enumerarle e prenderle in esame. Solo diremo a conforto della teoria seguita dal codice in conformità della opinione del Villa che propose la modificazione al progetto²³ e del Pessina che autorevolmente la sostenne²⁴, che la esclusione delle sentenze di condanna alla pena dell'ergastolo dal beneficio della prescrizione si basa principalmente su ragioni di uguaglianza perché, ammettendo tale prescrizione, si verrebbe a questo assurdo: che colui, il quale è stato condannato alla pena perpetua, dopo trent'anni di espiazione dovrebbe tuttavia fino al termine della vita rimanere in espiazione di pena, mentre il condannato alla stessa pena che si rese latitante dopo trent'anni di libertà, potrebbe impunemente continuare a godersi liberamente gli ultimi anni della sua vita.

Al posto della condanna alla pena dell'ergastolo dichiarata imprescrittibile, fu sostituita la reclusione per 30 anni inflitta in forza dell'art. 59 del codice penale.

15. I delitti per i quali il codice commina l'ergastolo, sono i seguenti:

1° attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato italiano (art. 104);

2° intelligenze con Governi esteri o coi loro agenti od altri fatti diretti a promuovere ostilità o guerra contro lo Stato italiano o a

²³ Relazione alla Camera, n. CXVIII.

²⁴ Relazione al Senato, pag. 98 e 99.

favorire le operazioni militari di uno Stato in guerra con lo Stato italiano con conseguimento di intento (art. 106 sanz. 2^a);

3° attentato contro il re, la regina, il principe ereditario o il reggente durante la reggenza (art. 117);

4° omicidio sull'ascendente o sul discendente legittimo o sul genitore o figlio naturale legalmente riconosciuto o dichiarato (art. 366, n° 1);

5° omicidio con premeditazione (art. 366, n° 2);

6° omicidio commesso per solo impulso di brutale malvagità e con gravi sevizie (art. 366, n° 3);

7° omicidio commesso col mezzo di incendio, inondazione, sommersione o altro dei delitti contro l'incolumità pubblica (art. 366, n° 4);

8° omicidio commesso per preparare, facilitare, consumare un altro reato ancorché questo non sia avvenuto (art. 366, n° 5);

9° omicidio commesso immediatamente dopo un altro reato per assicurarne il profitto, per non essersi conseguito l'intento, per occultare il reato o sopprimere le tracce o le prove, o per procurare a sé o ad altri l'impunità (articolo 366, n° 6).

Inoltre, per l'art. 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice penale, alla pena di morte comminata nel codice per la marina mercantile è sostituita la pena dell'ergastolo, la quale perciò si applica ancora per i seguenti delitti:

1° omicidio del capitano o padrone od ufficiale di bordo congiuntamente ad un reato di insubordinazione (art. 291 del codice della marina mercantile);

2° procurato investimento, naufragio o perdita della nave, quando dal fatto derivi la morte di qualche persona (art. 303);

3° atti di depredazione o di grave violenza commessi da una nave con bandiera nazionale o senza carte di bordo contro una nave tanto nazionale quanto di potenza estera, preceduti, accompagnati o susseguiti da

omicidio o ferite gravi verso capitani, padroni od ufficiali di bordo (art. 320);

4° atti di depredazione o di grave violenza come al n° 3° commessi da una nave con bandiera estera (art. 321);

5° atti di depredazione o di estorsione sulle coste marittime dello Stato commessi a mano armata con conseguenze come ai due precedenti articoli (art. 323);

6° impadronirsi di una nave nazionale contro il capitano o padrone ove il fatto sia preceduto, accompagnato o seguito da omicidio e ferite gravi (art. 327);

7° procurato naufragio ed arenamento di nave all'effetto di depredarla (art. 330).

16. Da ultimo richiamiamo le disposizioni contenute nel regio decreto 1° dicembre 1889 per l'attuazione del codice penale italiano in quanto riguardano la pena della quale si tratta in questa voce.

Nel capo III di questo decreto, contenente le disposizioni transitorie, all'art. 36 è detto che nella esecuzione delle condanne alla pena di morte e a quella dei lavori forzati a vita, secondo il codice penale del 1859 e alla pena dell'ergastolo secondo il codice penale toscano, queste pene sono commutate in quella dell'ergastolo stabilita nel nuovo codice.

Analogamente poi al caso preveduto nell'art. 59, di cui ci siamo occupati innanzi, di delitti i quali, benché minacciati della pena dell'ergastolo, si puniscono con i trenta anni di reclusione per l'applicazione di circostanze attenuanti, fu stabilito nelle disposizioni transitorie (art. 39) che le pene perpetue pronunziate a norma delle leggi anteriori al nuovo codice per ammissione di circostanze attenuanti generiche, cioè nel caso di delitti puniti anteriormente di morte e punibili attualmente con pena temporanea, fossero commutate nella reclusione per anni trenta e quelle invece pronunziate per delitti rispetto ai quali, ritenuto il fatto definito nella sentenza, il codice me-

desimo stabilisce una pena temporanea, fossero commutate nella reclusione per anni 24.

Questo articolo delle disposizioni transitorie ha dato luogo a numerose e varie discussioni e a giudicati non sempre concordi della magistratura ed ha destato serie apprensioni nelle Autorità politiche, le quali temevano il ritorno allo stato di libertà di un soverchio numero di condannati a pene perpetue²⁵.

Il punto maggiormente controverso era quello della ricerca della pena che il nuovo codice stabilisce per il fatto definito nella sentenza, dovendo essere, in ambo i casi regolati, temporanea acciocché si facesse luogo alla commutazione, ricerca la quale importava di risolvere se la frase «per il fatto definito nella sentenza» dovevasi prendere in senso obiettivo, cioè avuto riguardo alle sole circostanze aggravanti od attenuanti che completano la figura del fatto delittuoso, ovvero in senso anche subiettivo, avuto cioè riguardo non solo alle circostanze dianzi ricordate, ma a quelle generiche ed innominate.

La Cassazione, con decisione del 3 marzo 1890²⁶, *P.M. in c. Reggi e altri*, troncò ogni discussione, accogliendo il principio che con quelle parole la legge ha voluto designare il fatto accertato in concreto per determinare il titolo del delitto che esso configura, senza riguardo alle circostanze obiettive e subiettive che lo accompagnano. Per cui è ormai pacifico che il significato da attribuirsi all'art. 39 è il seguente: che le pene perpetue pronunziate a norma dei codici anteriori sono commutate in pena temporanea se il nuovo codice stabilisce per il titolo del reato una pena

temporanea ed essa sarà di 24 anni di reclusione se la pena perpetua fu inflitta per un reato per il quale la legge anteriore stabiliva una pena perpetua, di 30 anni se stabiliva la pena capitale e a questa fu sostituita la perpetua per l'ammissione di circostanze attenuanti²⁷.

17. Vediamo da ultimo quanti sono annualmente i condannati alla pena dell'ergastolo²⁸.

I condannati alla pena dell'ergastolo nel 1890 furono 98; nel 1891, 124; nel 1892, 108; nel 1893, 116; nel 1894, 119.

Può interessare di conoscere il numero dei condannati perpetuamente anche sotto l'impero della legislazione abolita e nel prospetto seguente mettiamo appunto a confronto i dati dei due periodi:

²⁷ Per tutte le controversie sollevate circa l'interpretazione da darsi all'art. 39, consulta: Giovanni Panighetti, sostituto procuratore generale, *Gli articoli 36 e 39 delle disposizioni transitorie (Monitore dei tribunali, vol. XXXI, pag. 109)*; stesso, *Ancora sull'articolo 39 (Id., id., pagina 157)*; Gianpaolo Tolomei (*Id., id., pag. 159*); Gualtiero Sighele, *Sull'art. 39 (Id., id., pag. 177)*; stesso, *Di alcuni dubbi intorno all'applicazione dell'art. 39 (Rivista Penale, vol. XXXI, pag. 448)*; Cosenza, *Intorno all'applicazione dell'art. 39 (Id., id., pag. 534)*; Tonnini, *Reviviscenza delle pene già assorbite dalla pena perpetua commutata in temporanea per favore di legge (Id., id., XXXVIII, pag. 112)*; Travaglia, *Guida pratica per l'interpretazione ed applicazione del codice penale italiano e delle leggi coordinate e transitorie*, Forlì, Bordandini, 1889-90, parte 2^a, pag. 198 a 207.

²⁸ Questa pena non può essere inflitta che dalle Corti di assise essendo i reati, per i quali è comminata, di esclusiva competenza di queste Corti, giusta l'art. 9, n. 5, del codice di procedura penale modificato dal regio decreto 1° dicembre 1889.

²⁵ Vedi circolare 12 giugno 1891 del Ministero dell'interno (Direzione generale della p.s.) ai prefetti sulla liberazione dei condannati a pena perpetua, commutata in pena temporanea.

²⁶ *Rivista Penale*, vol. XXXI, pag. 364.

Condannati a perpetuità.

ANNI	Sotto l'impero degli aboliti codici sardo e toscano				Sotto l'impero del cod. ital. vigente	
	Condannati alla pena di morte commutata in quella dei lavori forzati a vita.	Condannati all'ergastolo od ai lavori forzati a vita.	Condannati in complesso		Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle varie Magistrature
			Cifre effettive	Ogni 100 condannati dalle varie Magistrature		
1884	68	262	330	0,10	–	–
1885	88	275	363	0,11	–	–
1886	80	256	336	0,10	–	–
1887	61	288	349	0,11	–	–
1888	62	235	297	0,09	–	–
1889	79	237	316	0,09	–	–
1890	–	–	–	–	98	0,03
1891	–	–	–	–	124	0,04
1892	–	–	–	–	108	0,03
1893	–	–	–	–	116	0,04
1894	–	–	–	–	119	0,03

2. *L'ergastolo considerato come stabilimento di pena*

18. Fin da quando ponevasi mano alla riforma delle nostre leggi penali e mettevasi in discussione il sistema di pene più conveniente da adottarsi, il pensiero della inadattabilità delle carceri esistenti per lo sconto delle nuove pene preoccupò grandemente il legislatore. Accolto il sistema cellulare come base del sistema repressivo, la riforma degli stabilimenti carcerari rendevasi assolutamente necessaria affinché la legge potesse avere il suo impero e fosse applicata in tutto il suo rigore. Ma purtroppo, dopo sei anni di applicazione del codice italiano, siamo ben lungi dal poter dire di avere stabilimenti penali adattati alle pene che vi si debbono scontare, e la riforma, sospesa non

appena iniziata, procede ora lentamente²⁹. In tutti gli stabilimenti cellulari, è evidente la sproporzione del numero delle celle con quello dei condannati che vi dovrebbero essere rinchiusi. «Le attuali condizioni della pubblica finanza, così è detto nella Introduzione all'ultima statistica delle carceri, pubblicata nell'Annuario statistico italiano del 1895³⁰, rendono lenta e difficile la riforma dei fabbricati carcerari, cosicché le disposizioni del vigente codice penale relative alla

²⁹ Veggansi i Discorsi del deputato Lucchini sulla riforma penitenziaria pronunziati alla Camera dei deputati nelle tornate 12 dicembre 1892 e 6 giugno 1893 (*Atti parlamentari*, Legislatura XVIII, Sess. I, pag. 405 a 411 e pag. 4289 a 4297).

³⁰ *Annuario stat. ital.* 1895, Roma, Tip. Nazionale, 1896.

separazione degli inquisiti dai condannati non possono attuarsi che in poche carceri e l'espiazione in cella del primo periodo della pena e la separazione notturna nel secondo debbono limitarsi ad un numero di detenuti relativamente piccolo»³¹.

Per i condannati alla pena dell'ergastolo, dei quali soltanto dobbiamo occuparci, questa mancanza di rispondenza dell'edificio carcerario colla pena apparisce meno evidente, ma non è perciò meno sussistente.

Nella Relazione del sen. Costa alla Commissione per la Statistica giudiziaria, Sessione marzo e giugno 1894, è detto che si avevano al 1° gennaio 1894 due stabilimenti penali per espriarvi la pena dell'ergastolo con 382 celle e ve ne era un terzo in costruzione con 276 celle. Essendo 323 gli uomini condannati all'ergastolo e 13 le donne il numero delle celle apparirebbe sufficiente.

Ma non devesi dimenticare che per l'art. 36 del regio decreto 1° dicembre 1889 la pena dei lavori forzati a vita venne commutata *de jure* in quella dell'ergastolo, e siccome al 1° gennaio 1894 erano 3180 i maschi e 118 le femmine in espiazione di questa pena, bisogna concludere che la commutazione fu puramente nominale, e se si è potuto applicare a questi 3298 condannati la disciplina e il trattamento stabiliti per la pena dell'ergastolo, non si è potuto rinchiudere tutti i condannati a questa pena nei locali che per legge dovevano essere loro assegnati.

Secondo la statistica carceraria citata, i condannati all'ergastolo in forza del codice attuale e dell'abolito codice toscano e quelli condannati ai lavori forzati a vita in applicazione del codice sardo, scontano la pena in 30 stabilimenti così distribuiti: 1 ergasto-

lo; 16 case di reclusione; 4 case di pena intermedie; 1 casa di rigore; 2 manicomi giudiziari; 6 case di pena per donne.

19. Il regolamento carcerario del 1° febbraio 1891 contiene le norme per la disciplina e il trattamento della popolazione carceraria in osservanza del disposto dell'art. 19 delle norme per l'esecuzione di alcune disposizioni del codice penale (regio decr. 1° dicembre 1889), che prescriveva l'approvazione di speciali regolamenti per regolare il trattamento disciplinare, igienico, ecc., dei condannati alle varie pene restrittive della libertà personale³².

Secondo l'art. 3 di questo regolamento gli ergastoli sono classificati fra gli stabilimenti ordinari di pena a segregazione cellulare continua (art. 10). Il condannato, appena si presenta allo stabilimento, è sottoposto alla visita medica, dopo la quale gli sono tagliati i capelli, gli è rasa la barba e gli è fatto indossare l'abito dello stabilimento (art. 228).

Il vestiario, eguale per tutti i condannati, si compone di pantaloni e giubba o camicione a righe irregolari color bianco e nocciuola, cravatta color nocciuola e berretto. Il colore della prima fascia del berretto e del colletto della giubba o camicione degli uomini, quello delle cuffie per le donne, e quello delle stoffe per i numeri di matricola, serve di distintivo delle pene ed è nero per i condannati all'ergastolo.

Questa pena si sconta a norma delle disposizioni del codice penale (art. 12 e 84 del c.p.), e le donne la subiscono in stabilimenti e sezioni speciali (art. 239).

Gli ergastolani, dopo il periodo di se-

³¹ Consulta la Relazione del sen. Costa intorno alle condizioni degli stabilimenti penali in confronto col numero dei condannati, pubblicata negli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria*, Sess. marzo e giugno 1894 (Roma 1895), pag. 365 a 390.

³² Questo art. 19 riprodusse il testo dell'art. 44 del progetto del codice penale. Esso in verità prescriveva la promulgazione di diversi regolamenti, ma in una circolare del ministro guardasigilli del 29 giugno 1891 è detto «che si è stimato conveniente di fare per le dette materie un solo regolamento per meglio coordinare tutte le disposizioni e rendere più agevole l'attuazione di esse».

gregazione continua, vanno essi pure al passeggio in comune, durante il quale debbono osservare la regola del silenzio e camminare in fila l'uno dietro l'altro alla distanza che viene loro ordinata. Essi non possono né uscir dalla fila, né fermarsi o sedersi senza aver ottenuto il permesso dagli agenti di custodia. Tale permesso deve essere chiesto alzando la mano (art. 247). I condannati all'ergastolo non possono essere addetti ai servizi domestici prima di avere scontato venti anni di pena (art. 279). Il prezzo integrale del lavoro da essi compiuto si divide in decimi, e vengono loro assegnati 3/10 a titolo di gratificazione (art. 287). Nel mentre scontano il periodo della segregazione cellulare continua, non può essere accordato loro più di un colloquio all'anno e, compiuto quel periodo, ne possono avere uno ogni 6 mesi (art. 305). Possono scrivere una lettera ogni 4 mesi (art. 317).

Quando, terminato di scontare il periodo di segregazione cellulare continua, passano al regime della segregazione notturna, i condannati all'ergastolo, come gli altri detenuti, sono ripartiti in tre classi: di *prova*, *ordinaria* e di *merito*, distinte le une dalle altre per mezzo di un galloncino colorato (giallo, verde o bianco) cucito nella manica (art. 367). Nella classe di prova devono rimanere 8 anni o 16 se recidivi (art. 378). Quando abbiano fatto passaggio alla classe di merito ed abbiano scontato non meno di

venti anni della pena possono essere proposti alla grazia sovrana (art. 387). Possono essere proposti anche prima quei condannati che compiano azioni coraggiose o prestino servizi singolarmente lodevoli (art. 388).

I condannati, che, dopo avere scontato la massima pena disciplinare, commettono altre gravi mancanze (art. 344 e 459), sono rinchiusi in una *casa di rigore*. Gli ergastolani non possono esservi trasferiti se non dopo scontato il periodo della segregazione cellulare continua. In queste case di rigore i condannati sono divisi in 3 classi: di *punizione*, di *prova* e di *riabilitazione*. Nelle prime due sono sottoposti alla segregazione cellulare continua con obbligo del lavoro. Nella classe di prova i condannati all'ergastolo non possono scrivere che una lettera ogni 6 mesi e fare acquisto di sopravvitto in due giorni della settimana non spendendo più di venti centesimi per volta. Per poter spendere sul fondo di lavoro essi devono avere almeno 40 lire di fondo.

All'infuori di queste restrizioni speciali che siamo venuti enumerando, i condannati all'ergastolo sono soggetti alle norme disciplinari e al trattamento proprio degli altri detenuti, di cui nel citato regolamento 1° febbraio 1891.

20. Vediamo da ultimo quale sia il numero dei condannati a vita rinchiusi negli stabilimenti penali al 30 giugno 1894 paragonato con quello dei 3 anni precedenti:

Condannati a vita che scontano la pena in stabilimenti.

ANNI	Per uomini		Per donne	
	antichi codici	cod. pen. ital.	antichi codici	cod. pen. ital.
(a) 1890-91	3,665	77	135	5
1891-92	3,459	152	132	7
1892-93	3,368	213	123	11
1893-94	3,245	270	113	17

(a) Le statistiche carcerarie, come è noto, sono compilate secondo l'anno finanziario (dal 1° luglio al 30 giugno), e non secondo l'anno solare.

L'ultima statistica carceraria ci permette di considerare anche la distribuzione nelle varie specie di stabilimenti dei condannati a perpetuità che vi si trovavano al 1° luglio

1893, divisi secondo che la pena era stata loro inflitta sotto l'impero dei codici aboliti ovvero sotto l'impero del codice italiano vigente. Raccogliamo in un prospetto queste notizie:

Condannati a perpetuità esistenti al 1° luglio 1893.

STABILIMENTI PENALI	Codici anteriori al 1890	Codice italiano vigente	In complesso
PER MASCHI.			
<i>Ergastolo di Santo Stefano</i>	38	153	191
<i>Case di reclusione.</i>			
Alghero	209	—	209
Ancona	292	—	292
Boscomarengo	13	—	13
Brindisi	38	—	38
Civitavecchia	564	—	564
Favignana	433	—	433
Finalborgo e Finalmarina	208	—	208
Nisida	353	—	353
Orbetello	88	—	88
Pianosa	166	—	166
Piombino	40	—	40
<i>A riportarsi</i>	2,443	153	2,595

STABILIMENTI PENALI	Codici anteriori al 1890	Codice italiano vigente	In complesso
<i>Riporto</i>	2,443	153	2,595
Portoferraio	157	—	157
Portolongone	127	59	187
Procida	341	—	341
Senigallia	2	—	2
Volterra	75	—	75
<i>Case di pena intermedie.</i>			
Asinara	60	—	60
Cagliari (S. Bartolomeo)	4	—	4
Castiadas	48	—	48
Maddalena	25	—	25